SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 690)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) della Camera dei deputati nella seduta del 23 gennaio 1980 (V. *Stampato n.* **1013**)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(MALFATTI)

di concerto col Ministro della Pubblica Istruzione

(VALITUTTI)

e col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 30 gennaio 1980

Norme interpretative e integrative della legge 3 marzo 1971, n. 153, e della legge 26 maggio 1975, n. 327, concernenti contributi statali in favore di enti, associazioni e comitati che gestiscono scuole italiane all'estero

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I contributi in denaro di cui all'articolo 6 della legge 3 marzo 1971, n. 153, si intendono destinabili anche alla retribuzione di personale docente e non docente assunto dagli enti, associazioni, comitati o scuole locali

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

previsti dal medesimo articolo 6, ferma restando la natura privatistica del relativo rapporto d'impiego.

Art. 2.

A partire dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, con il decreto previsto dall'articolo 44 della legge 26 maggio 1975, n. 327, è fissato annualmente il limite massimo della spesa globale che il Ministero degli affari esteri può sostenere per detti contributi.